



IL PRESIDENTE

Roma, li 9.5.2012
Prot. n. 3154/12
Tit. I, cl. IV

Alle OO.SS.

Loro sedi

OGGETTO: bozza definitiva del Disciplinare di Organizzazione e Funzionamento (DOF) dell'INAF

Si trasmette alle SS.LL. copia della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 33 del 3 maggio u.s. avente ad oggetto l'approvazione della bozza definitiva del Disciplinare di Organizzazione e Funzionamento (DOF) dell'INAF.

L'occasione è gradita per porgere molti cordiali saluti.

IL PRESIDENTE

Prof. Giovanni Fabrizio Bignami

Titolo I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Finalità e principi generali

1. L'Istituto Nazionale di Astrofisica, di seguito denominato INAF, è ente pubblico nazionale le cui finalità sono definite dall'articolo 1 del proprio Statuto.
2. Il presente disciplinare definisce l'organizzazione complessiva e il funzionamento dell'INAF.

Art. 2. Funzionamento

1. L'INAF realizza la propria autonomia scientifica, organizzativa, patrimoniale, finanziaria e contabile nel rispetto del principio di separazione tra compiti e responsabilità di indirizzo e programmazione, compiti e responsabilità di gestione e compiti e responsabilità di valutazione e di controllo, ai sensi dell'Art 3, comma 1, del proprio Statuto.
2. Per il perseguimento dei suoi compiti istituzionali e, in particolare, per lo svolgimento, la promozione e la valorizzazione della ricerca scientifica e tecnologica nei campi dell'astronomia e dell'astrofisica, l'INAF è organizzato in Strutture Centrali e Territoriali.

Strutture Centrali :

- Ufficio di Presidenza;
- Direzione Generale;
- Direzione Scientifica.

Strutture Territoriali di Ricerca.

3. L'INAF, ai sensi dell'Art. 22 del proprio Statuto e in coerenza con le disposizioni dell'Art. 5, del Decreto Legislativo n. 213/09, opera sulla base del Documento di Visione Strategica (DVS) e del Piano Triennale di Attività (PTA), comprensivo del piano di fabbisogno di personale, formulato e aggiornato annualmente, previo confronto con le OO.SS. maggiormente rappresentative.
4. L'INAF è soggetto al controllo della Corte dei Conti, previsto dall'Art. 12 della Legge 21 marzo 1958, n. 259.

Titolo II: ORGANI

Capo I: Il Presidente

Art. 3. Il Presidente

1. Il Presidente, nell'ambito delle attribuzioni di cui all'Art. 5 dello Statuto dell'INAF, nell'esercizio delle proprie competenze:
 - (a) adotta in qualità di rappresentante legale gli atti che gli sono attribuiti dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti;
 - (b) esercita le funzioni di indirizzo previste dallo Statuto, anche mediante apposite direttive;
 - (c) in caso di urgenza adotta provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli, per la ratifica, alla seduta successiva del Consiglio stesso;
 - (d) può conferire deleghe al Vice-Presidente o ad altri componenti del Consiglio di Amministrazione, su temi specifici e per periodi determinati con l'esclusione delle competenze di cui alle precedenti lettere a) e c);

(e) può avvalersi della consulenza di esperti anche esterni all'INAF su particolari temi scientifici, tecnici o amministrativi ai sensi della vigente normativa in materia.

2. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono svolte da un Vice-Presidente, eletto dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'Art. 6, comma 2, dello Statuto.

6. L'incarico di Presidente è soggetto alle norme di incompatibilità previste dall'Art. 28 dello Statuto.

Art. 4. L'Ufficio di Presidenza

1. Il Presidente per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali si avvale di un Ufficio di Presidenza composto dalla Struttura Tecnica di Presidenza e dalla Struttura per le Relazioni Esterne ed Istituzionali.

La Struttura Tecnica di Presidenza si articola nei seguenti settori:

- a) Segreteria e protocollo di Presidenza;
- b) Segreteria Tecnica del Consiglio di Amministrazione;
- c) Promozione e coordinamento dell'attività di divulgazione scientifica dell'INAF.

La Struttura per le Relazioni Esterne ed Istituzionali si articola nei seguenti settori:

- a) Relazione con i Media
- b) Multimedia, Web e U.R.P.
- c) Eventi e Marketing

2. La nomina dei responsabili dei settori di cui sopra è di competenza del Direttore Generale, su indicazione del Presidente.

3. Per la definizione del relativo assetto organizzativo il Presidente elabora una proposta, comprensiva dell'architettura generale della struttura e degli uffici, nonché delle specifiche funzioni e responsabilità, dei criteri generali dei flussi decisionali e dei processi interni, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione previa consultazione delle OO.SS. maggiormente rappresentative. Con la medesima procedura si provvede ad eventuali modifiche dell'organizzazione.

Capo II: Il Consiglio di Amministrazione

Art. 5. Il Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione ha compiti di indirizzo strategico e di programmazione generale dell'attività dell'INAF. I compiti del CdA sono elencati all'Art. 6, commi 2 e 3 dello Statuto.

2. Il Consiglio di Amministrazione, sentite le OO.SS. maggiormente rappresentative, delibera lo Statuto e i regolamenti dell'Ente ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo di riordino n. 213/2009 e approva i disciplinari e le eventuali modifiche

3. Ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 150/2009, il CdA:

- emana le direttive generali contenenti gli indirizzi strategici;
- definisce, in collaborazione con il Direttore Generale ed il Direttore Scientifico, il piano e la relazione sulla performance ed il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità;
- verifica il conseguimento effettivo degli obiettivi strategici.

4. Nell'ambito dei poteri statutari, su proposta del Presidente, il Consiglio di Amministrazione:

- (a) può fornire indirizzi per l'attuazione del presente disciplinare;

(b) può conferire deleghe per un tempo limitato e per materie definite;

5. Il Consiglio di Amministrazione detta ulteriori disposizioni per il proprio funzionamento con atto interno anche con riferimento alle funzioni della segreteria e alle modalità di partecipazione per via telematica.

6. Nel rispetto dei principi di trasparenza e riservatezza, le delibere del Consiglio di Amministrazione sono pubblicate a cura dell'ufficio di presidenza, in apposita sezione del sito WEB istituzionale dell'Ente, di norma entro 10 giorni lavorativi.

7. L'incarico di Consigliere di Amministrazione è soggetto alle norme di incompatibilità previste dall'Art. 28 dello Statuto

8 Il Consiglio di Amministrazione definisce un codice di autoregolamentazione per la gestione di eventuali conflitti di interesse al proprio interno.

9. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipano senza diritto di voto:

a) il Direttore Generale

b) i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti

c) il Magistrato della Corte dei Conti

Alle sedute assiste il segretario del Consiglio di Amministrazione.

Capo III: Il Consiglio Scientifico

Art. 6. Il Consiglio Scientifico

1. Il Consiglio Scientifico è organo consultivo del Presidente e del Consiglio di Amministrazione. Ha facoltà propositive per quanto riguarda l'attività di ricerca complessiva dell'ente e la selezione dei grandi progetti nazionali, per i quali individua in modo esclusivo le priorità scientifiche.

2. In particolare, il Consiglio Scientifico ha il compito di stimolare e organizzare, attraverso i comitati di macroarea, il dibattito scientifico all'interno della comunità di riferimento dell'Ente.

3. Avvalendosi della consulenza dei Comitati di Macroarea, il Consiglio Scientifico predispone e propone al Presidente dell'INAF il DVS.

4. Ai fini della predisposizione del PTA e dei suoi aggiornamenti annuali, e secondo quanto previsto dallo Statuto, il Consiglio Scientifico elabora con il Direttore Scientifico un documento contenente il rapporto sullo stato di avanzamento dei progetti di ricerca in corso e le proposte di nuovi progetti con le relative priorità ed esprime il proprio parere sulla proposta di Piano Triennale di Attività.

5. Il Consiglio Scientifico esercita le proprie competenze in forma collegiale e ai sensi dell'Art. 9, comma 3, dello Statuto

6. I pareri richiesti dal Presidente dell'INAF devono essere resi in forma scritta dal Presidente del Consiglio Scientifico entro venti giorni dalla relativa richiesta, fatta salva la possibilità di termini più brevi concordati con il Presidente del Consiglio Scientifico. I documenti relativi agli atti sui quali il Consiglio Scientifico esprime il proprio parere devono essere inviati al suo Presidente almeno venti giorni prima della data di adozione dell'atto, fatta salva la possibilità di termini più brevi concordati con il Presidente del Consiglio Scientifico.

7. Il Consiglio Scientifico definisce in autonomia le regole di funzionamento interno, nel rispetto della vigente normativa.

8. Il Consiglio Scientifico elegge con una maggioranza di almeno 5 componenti il proprio Presidente e si avvale di un segretario, anch'egli eletto al proprio interno.

9. I verbali delle sedute del Consiglio Scientifico sono trasmessi al Consiglio di Amministrazione dal Segretario del Consiglio medesimo e raccolti cronologicamente in apposito archivio presso la Direzione Scientifica. Detti verbali sono pubblicati a cura della Direzione Scientifica in apposita sezione del sito WEB istituzionale dell'Ente, nel rispetto dei principi di trasparenza e riservatezza.

10. Qualora taluni dei componenti del Consiglio Scientifico cessino dalla carica prima della scadenza del mandato, il Consiglio di Amministrazione procede alla sostituzione secondo le seguenti modalità:

(a) per i membri designati su proposta del Presidente dell'INAF, secondo quanto previsto dall'Art. 8 comma 6 dello Statuto, il Presidente stesso provvederà a formulare una nuova proposta;

(b) per i membri scelti all'interno delle rose di nomi selezionate a seguito delle elezioni dei Comitati di Macroarea, ai sensi dell'Art. 8 comma 5 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad una nuova nomina scegliendo da una rosa che includa per la data macroarea, i membri del Comitato in essere e il primo dei non eletti.

11. Il presidente e i componenti del Consiglio Scientifico sono soggetti alle norme di incompatibilità previste dall'Art. 28 dello Statuto e dal Regolamento del Personale.

12. Il Consiglio Scientifico definisce un codice di autoregolamentazione per la gestione di eventuali conflitti di interesse al suo interno.

Capo IV: Il Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 7. Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo della regolarità amministrativa e contabile dell'INAF la cui composizione, durata e modalità di funzionamento sono regolate dagli articoli 10 e 11 dello Statuto dell'Ente.

2. Su richiesta del Presidente, il Collegio dei Revisori, esprime pareri nell'ambito delle proprie competenze

3. I compiti del Collegio dei Revisori dei Conti sono altresì individuati nel Regolamento di Amministrazione e Contabilità.

4. Di ogni riunione del Collegio dei Revisori dei Conti, è redatto apposito verbale, numerato cronologicamente e raccolto in apposito archivio a cura del personale incaricato dal Direttore Generale di fornire supporto all'attività del Collegio.

5. Il Presidente ed i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti non possono far parte di commissioni di concorso riguardanti il personale dell'INAF, né possono essere nominati Direttori o ricoprire altri incarichi di gestione all'interno dell'INAF.

Titolo III: ORGANISMI DI VALUTAZIONE E COMITATO UNICO DI GARANZIA

Art. 8. Valutazione delle attività di ricerca, Organismo Indipendente di Valutazione della Ricerca (OIVR)

1. Il Consiglio di Amministrazione dell'INAF nomina i 3 componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Ricerca (OIVR), ai sensi e per gli scopi definiti dall'Art. 12 dello Statuto.

2. Il Consiglio Scientifico, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, propone al Consiglio di Amministrazione i nominativi per la nomina dell'OIVR, tra scienziati di riconosciuta esperienza non dipendenti del medesimo Istituto.

3. Il mandato dei componenti dell'OIVR è a titolo gratuito, ha la durata triennale e può essere confermato una sola volta.

4. L'incarico di componente dell'OIVR è incompatibile con incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o con rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni. L'incompatibilità sussiste anche ove tali incarichi o rapporti siano stati ricoperti nei tre anni anteriori alla nomina.

5. L'OIVR stabilisce autonomamente le modalità del proprio funzionamento e nomina al suo interno un Presidente.

6. Nello svolgimento delle proprie attività, l'OIVR opera tenendo conto di specifici obiettivi e indicatori, secondo le modalità individuate dall'Agenzia Nazionale di valutazione dell'Università e della Ricerca (ANVUR) d'intesa con la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) per assicurare il ciclo di gestione della performance dei ricercatori e dei tecnologi, in coerenza con i principi contenuti nella Carta Europea dei Ricercatori, allegata alla raccomandazione n. 2005/251/CE della Commissione Europea dell'11 marzo 2005.
7. Entro un termine comunicato annualmente dal Presidente, l'OIVR consegna al Consiglio di Amministrazione una relazione contenente i risultati della propria attività di valutazione.
8. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, l'OIVR può avvalersi del supporto degli uffici della Direzione Scientifica.
9. Tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nell'attività di misurazione della performance operano in un ambito di autonomia atto a garantire l'imparzialità delle valutazioni sulle attività svolte.

Art. 9. Valutazione dell'attività amministrativa, Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)

1. Ai sensi dell'Art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, nonché dell'art. 12, comma 3, dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione INAF, su proposta del Presidente, nomina l'Organismo Indipendente di Valutazione della performance (OIV).
2. L'incarico dei suoi componenti, di durata triennale, può essere rinnovato una sola volta, ai sensi dell'art. 14, comma 3, del D. Lgs. 150/2009.
3. L'OIV svolge in forma collegiale ed in piena autonomia le funzioni di misurazione e valutazione della performance con riferimento all'attività amministrativo-gestionale dell'Ente. Verifica l'attuazione delle scelte contenute nelle direttive e negli altri atti adottati dagli organi di indirizzo; redige annualmente una relazione sui risultati accertati, riferendo direttamente al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'Art. 6, comma 3 dello Statuto.
4. L'incarico di componente dell'OIV è incompatibile con incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o con rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni. L'incompatibilità sussiste anche ove tali incarichi o rapporti siano stati ricoperti nei tre anni anteriori alla nomina.
5. Presso l'OIV è istituita, con provvedimento del Direttore Generale, sentito il Presidente, una struttura tecnica permanente di supporto all'OIV, composta da un massimo di cinque unità di personale in possesso di idonea e comprovata competenza che, in via non esclusiva, prestano la loro attività, funzionale alle esigenze dell'OIV, operando in maniera congiunta e coordinata.

Art. 10. Il Comitato Unico di Garanzia (CUG)

1. Ai sensi della Legge n. 183/2010 e secondo le indicazioni contenute nella direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2011, viene istituito il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.
2. Il CUG è composto dai rappresentanti designati dalle OO.SS. maggiormente rappresentative ai sensi degli Artt. 40 e 43 del decreto legislativo 165/2011, e da altrettanti componenti designati dall'INAF di cui al successivo comma 3, nonché dai relativi supplenti.
3. La quota del CUG designata dall'INAF, ivi inclusi i membri supplenti, dovrà prevedere almeno un rappresentante del personale di ricerca nonché un rappresentante del personale tecnico

amministrativo e sarà individuata mediante consultazione elettorale con provvedimento del Direttore Generale, che garantisca la segretezza del voto. Ai componenti non spetta alcun compenso

.Titolo IV: L'AMMINISTRAZIONE CENTRALE

Capo I: LA DIREZIONE GENERALE

Art. 11. Il Direttore Generale

1. Nell'ambito delle vigenti disposizioni normative e fermo restando quanto previsto dall'art. 14 dello Statuto e dai Regolamenti dell'Ente, il Direttore Generale è responsabile della gestione dell'Ente. Tale funzione viene espletata, nel rispetto del principio di trasparenza dell'azione amministrativa, attraverso le seguenti funzioni:

(a) è responsabile della sicurezza del lavoro;

(b) cura le relazioni sindacali nel rispetto della normativa vigente;

(c) nel rispetto della contrattazione collettiva promuove e sovrintende alla crescita professionale del capitale umano dell'INAF, sentito il Direttore Scientifico per il personale di ricerca;

(d) dirige, coordina e controlla gli uffici amministrativi centrali e delle Strutture territoriali

(e) procede, ove necessario, al decentramento di alcune funzioni nell'esercizio delle competenze amministrativo gestionali;

(f) tutela gli interessi legali dell'INAF e cura la gestione del contenzioso;

2. Il Direttore Generale, per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali si avvale di Uffici di livello dirigenziale non generale e di Servizi di cui al successivo art. 13. Per la definizione del relativo assetto organizzativo il Direttore Generale elabora una proposta, comprensiva dell'architettura generale della struttura e degli uffici, nonché delle specifiche funzioni e responsabilità, dei criteri generali dei flussi decisionali e dei processi interni, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione previa informativa alle OO.SS. maggiormente rappresentative.

3. Nell'esercizio delle sue funzioni il Direttore Generale può avvalersi della collaborazione dei Direttori delle Strutture di Ricerca, del Collegio dei Direttori e del Gruppo di Raccordo.

4. La durata e il rapporto di lavoro del Direttore Generale sono regolati dall'Art. 14, comma 1, dello Statuto, fatta salva la possibilità di proroga nelle more della nomina del nuovo Direttore Generale.

5. L'incarico di Direttore Generale è a tempo pieno ed è soggetto alle norme di incompatibilità previste dall'Art. 28 dello Statuto e dal Regolamento del Personale.

Art. 12. Nomina del Direttore Generale

1. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta motivata del Presidente.

2. La selezione per la nomina del Direttore Generale è indetta dal Presidente almeno sei mesi prima della scadenza del mandato del Direttore in carica, tramite avviso pubblicato sul sito internet dell'INAF, che deve indicare i requisiti richiesti e prevedere un termine non inferiore ai venti giorni per la presentazione delle candidature.

3. La selezione avviene tramite valutazione comparativa dei curricula dei candidati ed eventuale colloquio, da parte di una commissione costituita e nominata dal Presidente. La commissione deve espletare la procedura di selezione entro due mesi dal suo insediamento che deve avvenire entro un mese dalla sua nomina.

4. La selezione di cui ai commi 2 e 3 non è assimilabile a procedura concorsuale.

5. La Commissione dovrà redigere ed inviare al Presidente una relazione che, riassumendo i risultati della procedura di valutazione, identifichi, motivando la scelta, una rosa di candidati idonei a ricoprire l'incarico. In caso di partecipazione di un numero inferiore a tre candidati la procedura di selezione dovrà essere rinnovata.

6. In caso di dimissioni, impedimento o revoca prima della scadenza del termine, i compiti del Direttore Generale sono temporaneamente attribuiti ad un sostituto nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, nelle more dell'espletamento della procedura di selezione che deve essere tempestivamente avviata.

Art. 13 Uffici dirigenziali e Servizi della Direzione Generale

1. La Direzione Generale, ai sensi dell'Art. 13 dello Statuto dell'INAF, si articola in un massimo di 3 uffici dirigenziali, a capo dei quali sono preposti dirigenti amministrativi, il cui incarico è conferito dal Direttore Generale.

2. Nell'ambito dell'assetto organizzativo della Direzione Generale, possono inoltre essere costituiti servizi per lo svolgimento di specifiche funzioni tecnico - professionali di supporto al Direttore Generale.

3. A capo dei servizi tecnico-professionali sono preposte unità di personale con profilo di tecnologo o funzionario di amministrazione, in possesso di comprovata e documentata professionalità.

4. Gli uffici dirigenziali e i servizi della Direzione Generale svolgono le seguenti principali funzioni:

(a) segreteria della Direzione Generale;

(b) servizio affari legali;

(c) servizio prevenzione e sicurezza sul lavoro;

(d) servizio lavori pubblici;

(e) CED – Centro Elaborazione Dati;

(f) gestione risorse umane;

(g) bilancio, programmazione e controllo di gestione;

(h) affari generali, contrattuali e patrimoniali

5. In caso di vacatio dei posti di qualifica dirigenziale, il Direttore Generale, o il dirigente dallo stesso incaricato, assume ad interim la direzione dei relativi uffici. In tal caso può conferire delega a dipendenti anche con il profilo di tecnologo, in possesso di comprovata e documentata professionalità inerente la funzione da ricoprire, per lo svolgimento di funzioni relative all'attività di competenza degli uffici.

6. La delega di cui al comma precedente deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dell'art. 52 del Dlgs 165/2001, ferma restando l'applicazione dell'art. 22 del dPR 171/91.

Capo II: LA DIREZIONE SCIENTIFICA

Art. 14 Il Direttore Scientifico

1. La Direzione Scientifica è l'unità organizzativa di coordinamento delle unità scientifiche centrali e delle strutture territoriali per le attività di ricerca dell'Ente. A capo della Direzione Scientifica è preposto un Direttore Scientifico, che ne è responsabile.

2. Il Direttore Scientifico attua attraverso opportune iniziative le linee di indirizzo scientifico deliberate dal Presidente e dal Consiglio di Amministrazione.

3. Il Direttore Scientifico, fermo restando quanto previsto dall'Art. 16, comma 3 dello Statuto coordina lo svolgimento ed effettua un monitoraggio delle attività di ricerca dell'Ente secondo gli indirizzi stabiliti dal Presidente e dal Consiglio di Amministrazione e di concerto con i responsabili dei progetti e con i direttori delle strutture interessate.

4. Il Direttore Scientifico esprime le indicazioni di propria pertinenza circa la partecipazione dell'INAF a consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati italiani e stranieri, nonché sulle iniziative di cui all'art. 24 dello Statuto.
5. Il Direttore Scientifico emana le linee guida per l'attuazione dei programmi e dei progetti di ricerca di competenza delle strutture territoriali.
6. Il Direttore Scientifico fornisce al Direttore Generale gli elementi di propria competenza per:
 - (a) la predisposizione del bilancio preventivo e del conto consuntivo dell'INAF;
 - (b) la distribuzione delle risorse per il finanziamento delle Strutture di Ricerca e per la realizzazione di progetti di ricerca di rilevanza nazionale o internazionale;
 - (c) la predisposizione degli affidamenti contrattuali e i rapporti convenzionali in materia di ricerca scientifica e tecnologica.
7. Il Direttore Scientifico, per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali si avvale di unità scientifiche e servizi.
8. La Direzione Scientifica, per il proprio funzionamento e quello delle Unità e servizi ad essa afferenti, in accordo con quanto previsto dal Regolamento di amministrazione e contabilità, si configura come centro di responsabilità di secondo livello.
9. Per la definizione del relativo assetto organizzativo il Direttore Scientifico, sentito il Direttore Generale, elabora una proposta, comprensiva dell'architettura generale della struttura e delle unità/servizi, nonché delle specifiche funzioni e responsabilità, dei criteri generali dei flussi decisionali e dei processi interni, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione previa informativa alle OO.SS. maggiormente rappresentative. Con la medesima procedura si provvede ad eventuali modifiche dell'organizzazione.
10. Nell'esercizio delle sue funzioni, d'intesa con il Direttore Generale, il Direttore Scientifico si avvale della collaborazione del Consiglio Scientifico, dei Direttori delle Strutture di Ricerca, anche attraverso il Gruppo di Raccordo dei Direttori.
11. La durata e il rapporto di lavoro del Direttore Scientifico sono regolati dall'Art. 16, comma 2, dello Statuto, fatta salva la possibilità di proroga nelle more della nomina del nuovo Direttore Scientifico.
12. L'incarico di Direttore Scientifico è a tempo pieno ed è soggetto alle norme di incompatibilità previste dall'Art. 28 dello Statuto e dal Regolamento del Personale.
13. L'incarico di Direttore Scientifico può essere revocato anche prima della scadenza, con decreto del Presidente e previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ai sensi di quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia.

Art. 15 Nomina del Direttore Scientifico

1. Il Direttore Scientifico è nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta motivata del Presidente.
2. La selezione per la nomina del Direttore Scientifico è indetta dal Presidente almeno sei mesi prima della scadenza del mandato del Direttore in carica, tramite avviso pubblicato sul sito internet dell'INAF, che deve indicare i requisiti richiesti e prevedere un termine non inferiore ai venti giorni per la presentazione delle candidature.
3. La selezione avviene tramite valutazione comparativa dei curricula dei candidati ed eventuale colloquio, da parte di una commissione costituita e nominata dal Presidente.

La commissione deve espletare la procedura di selezione entro due mesi dal suo insediamento che deve avvenire entro un mese dalla sua nomina.
4. La selezione di cui ai commi 2 e 3 non è assimilabile a procedura concorsuale.
5. La Commissione dovrà redigere ed inviare al Presidente una relazione che, riassumendo i risultati della procedura di valutazione, identifichi, motivando la scelta, una rosa di candidati idonei a ricoprire l'incarico. In caso di partecipazione di un numero inferiore a tre candidati la procedura di selezione dovrà essere rinnovata.

6. In caso di dimissioni, impedimento o revoca prima della scadenza del termine, i compiti del Direttore Scientifico sono temporaneamente attribuiti ad un sostituto nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, nelle more dell'espletamento della procedura di selezione che deve essere tempestivamente avviata.

Art. 16. Unità e servizi della Direzione Scientifica

1. La Direzione Scientifica si articola in unità scientifiche, il cui numero massimo è definito dall'Art. 15 dello Statuto dell'INAF, coordinate da personale nominato ai sensi dell'Art. 14, comma 3, lettera f).
2. A capo delle unità e dei servizi è preposto personale INAF con profilo di livello non inferiore a ricercatore, tecnologo o ricercatore astronomo. In alternativa, può essere preposto un soggetto associato dell'INAF, purchè da tale incarico non derivi alcun onere per l'Ente.
3. Le funzioni delle unità e dei servizi della Direzione Scientifica includono:
 - (a) il coordinamento della progettazione e realizzazione delle infrastrutture dell'INAF e di quelle a cui INAF partecipa;
 - (b) il coordinamento delle attività spaziali dell'INAF;
 - (c) il coordinamento delle infrastrutture osservative esistenti;
 - (d) il coordinamento e il supporto alle attività di ricerca nazionali, europee e internazionali;
 - (e) la gestione dei Servizi Informativi di supporto all'attività di ricerca dell'Ente;
 - (f) la gestione delle attività connesse alle relazioni industriali, alla tutela della proprietà intellettuale, al trasferimento tecnologico a soggetti pubblici e privati;
 - (g) il coordinamento e la gestione delle Biblioteche dell'INAF e degli Archivi;
 - (h) il coordinamento delle attività di alta formazione;
 - (i) il coordinamento della conservazione e valorizzazione del patrimonio storico e museale dell'INAF
 - (j) il coordinamento delle attività di valutazione scientifica dell'INAF.

Titolo V: LE STRUTTURE DI RICERCA

Art. 17 I Direttori delle Strutture di Ricerca

1. I Direttori delle Strutture di Ricerca, nell'ambito di quanto stabilito dall'art. 18 dello Statuto, esercitano i seguenti compiti e poteri:
 - (a) assicurano e verificano l'attuazione dei programmi e dei progetti di ricerca, compresa la ricerca libera, di competenza della Struttura, secondo gli atti di indirizzo emanati dal Direttore Scientifico;
 - (b) coordinano l'attività Amministrativa della Struttura, secondo gli atti di indirizzo emanati dal Direttore Generale,
 - (c) formulano proposte al Direttore Generale ed al Direttore Scientifico per quanto concerne, rispettivamente, gli aspetti organizzativi e quelli scientifici delle attività delle Strutture;
 - (d) predispongono proposte relative alla definizione del DVS e del PTA;
 - (e) svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dal Direttore Generale o dal Direttore Scientifico.
2. I Direttori delle Strutture di Ricerca sono responsabili dell'ottimale organizzazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate alla Struttura.

3. Nello svolgimento dei propri compiti il Direttore di Struttura si avvale del Consiglio di Struttura.
4. La durata e il rapporto di lavoro dei Direttori di Struttura sono regolati dall'Art. 18, comma 10, dello Statuto.
5. L'incarico di Direttore di Struttura può essere revocato anche prima della scadenza, secondo le modalità stabilite dall'Art. 18, comma 9, dello Statuto e ai sensi di quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia
6. L'incarico di Direttore di Struttura è a tempo pieno ed è soggetto alle norme di incompatibilità previste dall'Art. 28 dello Statuto e dal Regolamento del Personale.

Art. 18 Nomina dei Direttori delle Strutture di Ricerca

1. I Direttori delle Strutture di Ricerca sono nominati con atto del Presidente su designazione del Consiglio di Amministrazione.
2. La selezione per la nomina del Direttore di Struttura è indetta dal Presidente almeno sei mesi prima della scadenza del mandato del Direttore in carica, tramite avviso pubblicato sul sito internet dell'INAF, che deve indicare i requisiti richiesti e prevedere un termine non inferiore ai venti giorni per la presentazione delle candidature.
3. La selezione avviene tramite valutazione comparativa dei curricula dei candidati ed eventuale colloquio, da parte di una commissione costituita e nominata dal Presidente. La commissione deve espletare la procedura di selezione entro due mesi dal suo insediamento che deve avvenire entro un mese dalla sua nomina.
4. La selezione di cui ai commi 2 e 3 non è assimilabile a procedura concorsuale.
5. La Commissione dovrà individuare una rosa di nomi anche attraverso la consultazione del personale della Struttura interessata, ivi incluso il personale in formazione e gli associati con incarico di ricerca presso la Struttura, e delle eventuali altre Strutture INAF o Dipartimenti universitari ad esse collegate che insistono nell'area geografica d'interesse.
6. La Commissione dovrà redigere ed inviare al Presidente una relazione che, riassumendo i risultati della procedura svolta, identifichi, motivando la scelta, una rosa di candidati idonei a ricoprire l'incarico.

Art. 19. I Consigli di Struttura

1. In ogni Struttura di Ricerca è costituito un organo collegiale, il Consiglio di Struttura, con funzioni consultive e di supporto alle attività del Direttore. Ne possono far parte sia i dipendenti della struttura di ricerca, anche a tempo determinato, che gli associati con incarico gratuito di ricerca.
2. I Consigli di Struttura sono eletti con le modalità previste dal disciplinare elettorale deliberato dal Consiglio di Amministrazione. Il numero dei componenti, oltre il Direttore, è 3 per le Strutture con meno di 40 dipendenti a tempo indeterminato e determinato, 4 per le Strutture da 40 a 60 dipendenti a tempo indeterminato e determinato e 5 per le Strutture con più di 60 dipendenti a tempo determinato e indeterminato.
3. In caso di dimissioni ovvero di cessazione dal servizio gli stessi saranno sostituiti mediante procedimento elettorale indetto dal Presidente dell'INAF o dal Direttore della Struttura interessata all'uopo delegato.
4. Il Consiglio è convocato e presieduto dal Direttore della Struttura. Il Consiglio di Struttura decide autonomamente le proprie modalità di funzionamento e di pubblicizzazione dei contenuti delle sedute.

5. Il Consiglio di Struttura deve essere convocato almeno tre volte l'anno e comunque per esprimere pareri in merito alle richieste formulate dal Direttore nell'ambito della preparazione del PTA e in merito alla distribuzione delle risorse interne. Ai componenti non spetta alcun compenso

Art. 20. Funzionamento delle Strutture di Ricerca

1. Le Strutture di Ricerca dell'INAF realizzano le attività di ricerca assicurando l'impiego razionale ed il coordinamento delle risorse loro assegnate.
2. Le Strutture di Ricerca sono centri di responsabilità di secondo livello, in base a quanto previsto dall'art. 17 comma 7 dello Statuto.
3. Le Strutture di ricerca:
 - (a) concorrono alla formazione del PTA dell'INAF;
 - (b) garantiscono la diffusione delle conoscenze scientifiche nelle materie di competenza, in accordo con il Direttore Scientifico;
 - (c) realizzano, conservano e valorizzano il patrimonio storico, bibliografico ed archivistico di loro competenza d'intesa con il Direttore Generale;
 - (d) partecipano a bandi di finanziamento locali, nazionali e internazionali, anche in collaborazione con altre strutture di ricerca dell'INAF o altri soggetti pubblici o privati, sulla base degli indirizzi del PTA ed in coerenza col DVS dell'INAF, nei limiti e con le modalità definiti dal Consiglio di Amministrazione;
 - (e) promuovono e curano i rapporti sul territorio con i diversi soggetti pubblici e privati, tenendo conto di eventuali indirizzi del Consiglio di Amministrazione.
4. Il Direttore della Struttura determina l'organizzazione interna delle Strutture di ricerca in rapporto alle esigenze di funzionamento e di realizzazione dei programmi e dei progetti, nel rispetto dei criteri indicati, per quanto di rispettiva competenza, dal Presidente, dal Direttore Generale e dal Direttore Scientifico.
5. Nelle Strutture di Ricerca è costituito un Ufficio Amministrativo, che cura la gestione delle attività amministrativo-contabili di supporto alle attività scientifica della struttura stessa. Allo UA è preposto un Responsabile, nominato dal Direttore Generale di concerto con il Direttore della Struttura.
6. Il Direttore della Struttura coordina le attività amministrative, secondo gli atti di indirizzo del Direttore Generale, relativamente a tutti gli atti gestionali e amministrativo-contabili della Struttura stessa.
7. Ai sensi dell'art. 14, comma 3 lettera h) dello Statuto, il Direttore Generale coordina le attività dei Responsabili Amministrativi in ordine a funzioni che interessino più strutture.

Titolo VI: IL COLLEGIO DEI DIRETTORI E IL GRUPPO DI RACCORDO

Art. 21. Il Collegio dei Direttori delle Strutture di Ricerca

1. Il Collegio dei Direttori è composto da tutti i Direttori delle Strutture di ricerca dell'INAF fra cui può individuare un portavoce che sia anche membro del Gruppo di raccordo di cui al successivo Art.22.
2. Il Collegio è convocato e presieduto dal Direttore Scientifico o dal Direttore Generale almeno tre volte l'anno e comunque in funzione della preparazione del PTA e del bilancio di previsione dell'Ente. Può essere convocato anche su richiesta di almeno metà dei suoi componenti. In questo caso ed in assenza del Direttore Scientifico o Direttore Generale, il Collegio è presieduto dal decano dei Direttori.

3. Possono essere invitati alle riunioni del Collegio dei Direttori i dirigenti dell'amministrazione centrale, i responsabili amministrativi delle Strutture di Ricerca e il Presidente del Consiglio Scientifico.
4. Il Collegio dei Direttori, coordinandosi con il Gruppo di Raccordo esprime pareri sui principali atti dell'Ente ed particolare, sulle proposte di modifiche dello Statuto e sulla costituzione, accorpamento o chiusura delle strutture. Ai componenti non spetta alcun compenso

Art. 22. Il Gruppo di Raccordo

1. Il Gruppo di Raccordo, composto da 4 membri, è eletto ai sensi dell'Art. 20, comma 3, dello Statuto. Entro 30 giorni dall'approvazione del presente disciplinare (dalla nomina o conferma dei Direttori delle Strutture), il Direttore Scientifico indice le elezioni del Gruppo di Raccordo.
2. Le elezioni del Gruppo di Raccordo avvengono mediante procedure che garantiscano la segretezza del voto.
3. Il Gruppo di Raccordo decide in autonomia le modalità del proprio funzionamento, fatto salvo quanto stabilito dall'Art. 16, comma 3, lettera d) e Art. 14, comma 3, lettera j), dello Statuto, e può avvalersi del supporto degli uffici della Direzione Generale e Scientifica.
4. I componenti del Gruppo di Raccordo rimangono in carica per 2 anni e non sono rieleggibili per 2 mandati consecutivi. I componenti del Gruppo di Raccordo decadono automaticamente alla scadenza dell'incarico da Direttore e vengono sostituiti tramite procedura elettiva. Ai componenti non spetta alcun compenso

Titolo VII: STRUMENTI OPERATIVI

Art. 23. I Comitati di Macroarea Tematica.

1. Oltre a quanto previsto dall'Art. 21, comma 2, dello Statuto, i Comitati di Macroarea assistono il Consiglio Scientifico, anche attraverso forme di consultazione della comunità scientifica di riferimento, nell'elaborazione di analisi e studi sullo stato della ricerca astrofisica e sull'andamento dei principali progetti di ricerca nazionali e internazionali, ai fini della predisposizione del DVS e per gli aggiornamenti del PTA.
2. I Comitati di Macroarea, ciascuno consultandosi con le comunità scientifiche di riferimento, possono elaborare documenti di proposta sugli aspetti scientifici, tecnici, finanziari ed organizzativi delle attività di ricerca afferenti a ciascuna rispettiva Macroarea tematica.
3. Ciascuno dei Comitati di Macroarea nomina al suo interno un coordinatore, che svolge le funzioni di raccordo con il Presidente del Consiglio Scientifico.
4. In caso di dimissioni o cessazione dall'incarico di un membro di uno dei Comitati di Macroarea, per la sua sostituzione saranno indette nuove elezioni, secondo le procedure di cui al Disciplinare Elettorale e limitatamente al Comitato interessato.
5. I componenti dei Comitati di macroarea restano in carica 3 anni e possono essere rinnovati una sola volta. Ai componenti non spetta alcun compenso

Art. 24 Documento di Visione Strategica (DVS)

1. L'INAF, ai sensi dell'Art. 22, comma 1, dello Statuto e in conformità al dettato dell'Art. 5 del Decreto Legislativo n. 213/2009, si dota di un DVS.

2. Il DVS è proposto dal Consiglio Scientifico con i contributi provenienti dai Comitati di Macroarea, sentite le comunità scientifiche di riferimento, validato dal Direttore Scientifico ed è successivamente trasmesso al Presidente dell'Istituto per la discussione ed approvazione del CdA.
3. Il DVS deve includere la definizione delle priorità scientifiche e tecnologiche di lungo periodo, anche in riferimento al contesto internazionale;

Art. 25. Piano Triennale di Attività (PTA)

1. L'INAF, ai sensi dell'Art. 22, comma 1, dello Statuto e in conformità al dettato dell'Art. 5 del Decreto Legislativo n. 213/2009, si dota di un PTA.
2. Il PTA è redatto dal Direttore Scientifico, d'intesa con il Direttore Generale, in conformità alle direttive del Presidente e sulla base delle indicazioni ricevute dal Consiglio Scientifico e dal Consiglio dei Direttori di Struttura.
3. Il PTA, sulla base degli obiettivi programmatici e delle linee strategiche contenute nel DVS, individua i programmi ed i progetti di ricerca da attuare e di norma dovrà contenere:
 - (a) lo stato di attuazione delle attività relative all'anno precedente;
 - (b) gli obiettivi generali da conseguire nel triennio;
 - (c) le risorse umane e finanziarie necessarie e disponibili per la realizzazione delle attività;
 - (d) il quadro delle collaborazioni internazionali di rilievo e le eventuali interazioni con le altre componenti della rete di ricerca;
 - (e) le infrastrutture di ricerca importanti;
 - (f) le azioni connesse alla formazione e le iniziative di trasferimento tecnologico;
 - (g) il quadro generale delle partecipazioni societarie.
- h) I progetti di ricerca di maggiore rilevanza per l'ente approvati nel periodo di riferimento, tra i quali:
 - i progetti di ricerca ritenuti di particolare interesse nell'ambito delle scelte strategiche e degli indirizzi di ricerca impartiti dal Ministero, anche attraverso il Piano Nazionale della Ricerca;
- l'individuazione delle aree di eccellenza e delle competenze da potenziare.
4. Il PTA è aggiornato annualmente anche sulla base delle indicazioni contenute nel documento di cui all'Art. 6, comma 4 del presente disciplinare elaborato dal Consiglio Scientifico e dei rapporti prodotti dai Direttori delle Strutture. Ai sensi dell'Art. 20, comma 2, dello Statuto, sulla proposta di piano triennale è chiamato ad esprimersi il Collegio dei Direttori appositamente convocato dal Direttore Scientifico o dal Direttore Generale.
5. La proposta di PTA ed i relativi aggiornamenti annuali, sentite le OO.SS. maggiormente rappresentative, sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione e devono essere trasmessi, per la necessaria approvazione, ai ministeri vigilanti.
6. Di norma, le scadenze temporali attuative di quanto disposto dal precedente comma 5 sono le seguenti:
 - (a) entro il 31 luglio dell'anno precedente: i Comitati di Macroarea inviano al Consiglio Scientifico gli studi di settore;
 - (b) entro il 1 ottobre dell'anno precedente: il Consiglio Scientifico e i Direttori di Struttura inviano al Direttore Scientifico i propri rapporti e relazioni annuali;
 - (c) entro il 15 novembre dell'anno precedente: il Direttore Scientifico, d'intesa con il Direttore Generale, e sentito il Gruppo di Raccordo, redige la proposta di PTA o il suo aggiornamento annuale e la presenta al Collegio dei Direttori per commenti;
 - (d) entro il 1 dicembre dell'anno precedente: la proposta di PTA o il suo aggiornamento annuale viene trasmesso al Presidente;
 - (e) successivamente alla ricezione della nota ministeriale contenente le indicazioni per la redazione del PTA, il Presidente verifica con il Direttore Generale ed il Direttore Scientifico la coerenza del

PTA con quanto richiesto dal Ministero e lo trasmette al Consiglio Scientifico per il prescritto parere, da inoltrare al Consiglio di Amministrazione entro 20 giorni dalla relativa richiesta;

(f) il CdA approva il PTA alla prima riunione utile.

7. In prima attuazione del presente Disciplinare, le scadenze temporali di cui al precedente comma saranno definite con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Art. 26. Progetti di ricerca e sviluppo tecnologico

1. I progetti di ricerca scientifica e sviluppo tecnologico devono rispettare le linee di indirizzo ed i contenuti del DVS e del PTA.

2. I progetti di cui al comma precedente sono realizzati nelle Strutture di Ricerca dell'INAF, mediante l'utilizzo delle infrastrutture dell'Ente, anche in collaborazione con le Università e altri soggetti pubblici o privati.

3. I progetti sono realizzati a cura di un coordinatore di progetto che, per lo svolgimento delle attività tecnico-amministrative connesse, può avvalersi delle risorse umane e strumentali disponibili, previa autorizzazione del Direttore della Struttura di appartenenza, e dei Direttori di eventuali altre Strutture coinvolte nel progetto.

4. Il coordinatore di progetto risponde dei risultati complessivi raggiunti al Direttore della propria Struttura, ovvero al Direttore Scientifico, nel caso di progetti che utilizzino le risorse di più Strutture.

5. Nel caso di progetti particolarmente complessi, il Consiglio di Amministrazione può delegare al Direttore Scientifico la costituzione di un Comitato di Progetto e di un Responsabile di Progetto; di tale Comitato fanno parte ex-officio, oltre al Responsabile del Progetto, anche i Direttori delle Strutture maggiormente coinvolte.

6. I Comitati di Progetto, di cui al precedente comma, rispondono della propria attività al Direttore Scientifico, anche mediante l'invio di rapporti periodici.

Art. 27. Rapporti con Università, Enti di Ricerca ed altri soggetti pubblici o privati

1. Ai sensi dell'art. 24 lett. a) e d) e 27 dello Statuto, al fine di sviluppare le iniziative scientifiche dell'Ente, l'INAF attua la collaborazione con Università e altri soggetti pubblici e privati o commissiona attività di ricerca ai soggetti stessi, tramite la stipula di accordi o convenzioni con atto del Presidente previa delibera del Consiglio di Amministrazione.

2. Il Consiglio di Amministrazione può delegare la sottoscrizione di convenzioni o accordi di interesse per una singola Struttura al Direttore della medesima, sentito il Direttore Scientifico e il Direttore Generale, ciascuno per le parti di rispettiva competenza.

3. L'INAF promuove forme di associazione del personale di ricerca di Università, enti di ricerca od altri soggetti pubblici e privati secondo modalità definite da apposito disciplinare, che può prevedere anche altre forme di associazione relative a laureandi, dottorandi, personale in formazione o in quiescenza di elevata specializzazione.

4. L'INAF, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può istituire gruppi di ricerca a tempo determinato, presso Università o Enti di Ricerca, senza maggiori oneri a proprio carico, su proposta del Direttore Scientifico, acquisito il parere dei Direttori delle Strutture di Ricerca operanti nella medesima area territoriale, e sentito il Direttore Generale.

5. Ai gruppi di ricerca, di cui al precedente comma, può essere assegnato personale dipendente dell'INAF, secondo le modalità stabilite nel Regolamento del Personale.

6. L'INAF, compatibilmente con i propri compiti istituzionali, può svolgere attività di consulenza e servizi a terzi secondo criteri e modalità stabiliti in apposito disciplinare approvato dal Consiglio di Amministrazione, previo confronto con le OO.SS. maggiormente rappresentative.

Art. 28. Alta formazione, aggiornamento e diffusione della cultura scientifica

1. L'INAF promuove, finanzia e organizza, autonomamente o in collaborazione con altri Enti di ricerca, Università e organismi pubblici o privati italiani o stranieri attività di alta formazione nel settore di competenza. In particolare, può collaborare con le Università all'istituzione di corsi di dottorato sulle materie di competenza, anche attraverso il finanziamento di borse di studio per candidati italiani e stranieri.
2. L'INAF, attraverso le sue strutture di ricerca, promuove, autonomamente o in collaborazione con altri enti e soggetti pubblici o privati:
 - a) iniziative finalizzate alla conoscenza delle tematiche di ricerca di interesse dell'ente e all'aggiornamento dei docenti.
 - b) iniziative finalizzate alla diffusione della cultura scientifica nei settori di competenza ed alla promozione culturale della società civile.
 - c) il trasferimento di conoscenze e di tecnologie sviluppate nell'ambito dei propri progetti di ricerca ed applicabili anche in altri settori disciplinari.
3. Le convenzioni accordi quadro e accordi attuativi nell'ambito dei quali l'INAF promuove le attività di cui al commi 1 e 2, sono disciplinate ai sensi dell'art. 27, comma 1 del presente disciplinare.

Art. 29. Partecipazioni a società, consorzi, fondazioni

1. Le attività di cui all'Art. 24, lett. b) e c) dello Statuto sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, sentito il Direttore Generale ed il Direttore Scientifico per gli aspetti di pertinenza, in relazione ai seguenti elementi:
 - (a) compatibilità con le finalità istituzionali dell'INAF, da valutarsi anche in relazione ai vantaggi scientifici, tecnologici e economici rispetto alle risorse investite;
 - (b) coerenza o complementarietà con strutture aventi finalità analoghe, cui l'INAF partecipa, che ha costituito o di cui ha promosso la costituzione;
 - (c) specifiche ed esclusive finalità scientifiche che giustificano la scelta di determinati soggetti pubblici o privati, italiani e stranieri, ovvero specifiche finalità di trasferimento tecnologico o sfruttamento di diritti di proprietà intellettuale.
2. La partecipazione dell'INAF agli spin-off è regolata da apposito disciplinare adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO VIII: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 30. Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente disciplinare entra in vigore trascorsi 30 giorni dalla sua definitiva approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.
2. Il presente disciplinare può essere modificato, su proposta del Presidente, con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentiti il Direttore Generale, il Direttore Scientifico, il Collegio dei Direttori e le OO.SS. maggiormente rappresentative.
3. Dall'entrata in vigore del presente Disciplinare, le Strutture che non ne fossero ancora dotate, procedono all'immediata costituzione di Consigli di Struttura conformi a quanto indicato nell'Art. 19, comma 2, dello Statuto.